

REGOLAMENTO

GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA (ratificato dall'Assemblea della Piccola Industria del 2 dicembre 2002)

Art. 1: Costituzione

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il "Gruppo Piccola Industria" dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo. Il Gruppo aderisce al Comitato Centrale Piccola Industria di Confindustria.

Art. 2: Scopi

Il Gruppo Piccola Industria, in armonia con gli indirizzi e l'attività dell'Associazione, ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi specifici delle imprese minori;
- promuovere iniziative per approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici delle piccole imprese, nonché la loro divulgazione all'esterno dell'Associazione;
- concorrere, nel quadro dell'azione svolta dall'Associazione, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- contribuire all'attività dell'Associazione con l'apporto di uomini, con l'elaborazione di idee e l'organizzazione di concrete iniziative.

Art. 3: Requisiti di appartenenza al Gruppo

Ai fini dell'appartenenza al Gruppo P.I. si considera Piccola Industria quella che occupa complessivamente un numero di dipendenti non superiore a 100 salvo che le direttive Confederali e lo Stato, mediante apposito disposto legislativo, non la individuino diversamente. I componenti del Gruppo devono essere titolari, soci o legali rappresentanti di Piccole Industrie associate all'Unione Industriale della Provincia di Cuneo.

Ogni Azienda potrà essere rappresentata da una sola persona, definita nel modo previsto dal comma precedente.

I membri del Gruppo P.I. non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni territoriali costituite per gli stessi scopi.

Nel conseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, gli appartenenti al Gruppo si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali. A tal fine verrà data piena e completa attuazione a quanto stabilito in argomento dal Codice Etico di Confindustria, al quale si fa rinvio.

Art. 4: Organi istituzionali

Sono organi del Gruppo P.I.:

- l'Assemblea
- il Comitato Provinciale per la Piccola Industria
- il Consiglio Direttivo P.I.
- il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Art. 5: Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le Aziende facenti parte del Gruppo P.I. rappresentate dai legali rappresentanti o da persone da questi espressamente delegate ed è presieduta dal Presidente del Gruppo stesso o, in sua mancanza, da un Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Gruppo P.I.; essa delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Ogni membro dispone di un voto e può delegare un altro membro a rappresentarlo in Assemblea: in ogni caso, però, ciascun membro non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea:

- determina le linee programmatiche dell'attività della Piccola Industria;
- delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento su proposta avanzata dal Comitato provinciale P.I.;
- decide l'eventuale scioglimento della Piccola Industria.

Art. 6 : Comitato Provinciale

Il Comitato Provinciale per la Piccola Industria è formato dai membri eletti, per sezione merceologica, dalle aziende associate con meno di 100 dipendenti, secondo il criterio seguente:

ogni settore merceologico:	rappresentanti:
da 50 a 400 dipendenti:	1
da 401 a 1.500 dipendenti:	2
oltre i 1.500 dipendenti:	3

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Gruppo P.I. e viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato. In ogni caso deve essere convocato almeno due volte l'anno.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.

In caso di votazione il Comitato delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti non tenendosi conto degli astenuti.

Ogni membro ha diritto ad un voto e sono ammesse le deleghe al voto fra i componenti del Comitato, ma ad ogni membro non può essere conferita più di una delega.

Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto salvo che il Comitato non disponga diversamente.

Il Comitato Provinciale:

- convoca l'Assemblea in via straordinaria quando lo ritenga opportuno;
- elegge, a scrutinio segreto, il presidente della Piccola Industria, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli preferibilmente fra i suoi componenti;
- assolve i compiti che gli vengono demandati dal presente Regolamento;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie, adottandole, sotto condizione di successiva ratifica da parte dell'Assemblea, in caso di urgenza.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.

In caso di votazione il Comitato delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti non tenendosi conto degli astenuti.

Ogni membro ha diritto ad un voto e sono ammesse le deleghe al voto fra i componenti del Comitato, ma ad ogni membro non può essere conferita più di una delega.

Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto salvo che il Comitato non disponga diversamente.

Art. 7: Elezione del Comitato Provinciale

Il Presidente uscente, almeno 60 giorni prima del termine del mandato, invita, a mezzo lettera, fax o e-mail gli aventi diritto a presentare la propria candidatura alla carica di Componente il Comitato Provinciale P.I. . Tale candidatura deve pervenire, a mezzo lettera, fax o e-mail alla Segreteria del Gruppo P.I. almeno trenta giorni prima della data di inizio delle elezioni.

Le candidature pervenute saranno vagliate dal Consiglio Direttivo che verificherà i requisiti dei candidati.

Tutti gli iscritti al Gruppo P.I. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, possono liberamente candidarsi alle cariche previste dal medesimo.

Nel caso in cui nel termine prescritto il numero dei candidati non raggiungesse il numero minimo calcolato in base al settore merceologico di appartenenza ed al numero di membri a ciascuno di essi spettanti, il Consiglio Direttivo si attiverà per sollecitare nuove candidature, in modo da raggiungere il numero minimo di cui sopra.

L'elezione dei componenti il Comitato Provinciale potrà essere effettuato nel corso dell'Assemblea a tale scopo convocata o a mezzo posta.

In entrambi i casi a tutti gli aventi diritto verranno fatte avere schede validate.

Lo spoglio delle schede è affidato ad una Commissione composta dal Presidente dell'Unione Industriale o da suo delegato e da due membri indicati dal Comitato provinciale uscente.

La Commissione sovrintende al corretto svolgimento delle elezioni e ne proclama i risultati.

Nel caso di candidature che nel corso delle elezioni abbiamo ottenuto parità di voto, risulterà eletto quello appartenente all'azienda con maggiori anni di appartenenza all'Unione Industriale.

Ogni eventuale ricorso in materia elettorale è demandato al Collegio dei Probiviri dell'Unione Industriale di Cuneo.

Art. 8: Consiglio Direttivo

Il Presidente e, su proposta dello stesso, i Vice Presidente sono eletti dal Comitato Provinciale P.I. con votazione e maggioranza semplice.

La elezione deve avvenire nella riunione di insediamento del Comitato stesso.

Nella stessa riunione viene anche eletto, tra i componenti il Comitato Provinciale, il Consiglio Direttivo della P.I. – Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri oltre al Presidente ed ai Vice Presidenti.

I membri del Comitato Provinciale, il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di tre assenze consecutive e non giustificate i membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico. Il Comitato Provinciale procederà, ove ritenuto opportuno, alla loro sostituzione.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, ove giudicato opportuno, della collaborazione di altri imprenditori, componenti o meno il Comitato P.I., che potranno partecipare ai lavori del Direttivo stesso senza diritto di voto.

Art. 9: Segreteria

L'Unione Industria designa un Segretario per il Gruppo Piccola Industria.

Il Segretario stende i verbali dell'Assemblea e del Comitato Provinciale, che firma unitamente al Presidente ed ai Vice Presidenti e mantiene i contatti con i componenti del Gruppo P.I. e con i terzi.

Art. 10: Modifiche al Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dall'Assemblea della P.I. con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le proposte di modifica sono avanzate dal Comitato Provinciale P.I. e possono essere deliberate anche a mezzo di referendum postale.

Il Presidente convoca obbligatoriamente il Comitato Provinciale per deliberare sulle modifiche proposte entro un mese dalla loro presentazione.

Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Associazione.

Art.11: Rinvio

Per tutto quanto non risulta contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto vigente dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo.